

Bruxelles, 23 maggio 2025  
(OR. en)

9113/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0039 (COD)

---

---

SIMPL 30  
ANTICI 35  
ECOFIN 569  
EF 154  
DRS 44  
COMPET 393  
FIN 524  
COH 75  
CODEC 624  
ENV 365  
CLIMA 156

#### NOTA

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8472/25
n. doc. Comm.:	COM(2025) 87 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere - Orientamento generale

---

#### INTRODUZIONE

1. Nell'ottobre 2024, al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e realizzare appieno il potenziale del mercato unico, il Consiglio europeo ha invitato "l'insieme delle istituzioni, degli Stati membri e dei portatori di interessi dell'UE, in via prioritaria, a portare avanti i lavori, segnatamente per rispondere alle sfide individuate nelle relazioni di Enrico Letta ("Much more than a market") e di Mario Draghi ("The future of European competitiveness)".<sup>1</sup> Nella dichiarazione di Budapest dell'8 novembre 2024 si è in seguito chiesto di "avviare una rivoluzione di semplificazione che garantisca un quadro normativo chiaro, semplice e

---

<sup>1</sup> Doc. ST 25/24, punto 31.

intelligente per le imprese e riduca drasticamente gli oneri amministrativi, normativi e di informazione, in particolare per le PMI<sup>2</sup>.

2. Il 26 febbraio 2025, a seguito dell'invito dei leader dell'UE, la Commissione ha presentato i due cosiddetti pacchetti "omnibus", volti a semplificare la legislazione in vigore in materia di rendicontazione di sostenibilità e alcuni programmi di investimento dell'UE.
3. Nell'ambito di tali pacchetti "omnibus", la Commissione ha pubblicato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)<sup>3</sup>.
4. In questo testo di semplificazione, la Commissione propone un'esenzione più ampia dagli obblighi CBAM, esentando gli importatori che non superano una soglia unica basata sulla massa (calcolata come massa cumulativa annuale per importatore), fissata a un livello di 50 tonnellate di merci importate. La nuova soglia sostituirebbe le attuali disposizioni del regolamento CBAM, esentando le merci di valore trascurabile (per spedizione e nei bagagli personali). Nella maggior parte dei casi la misura proposta esenterà dagli obblighi CBAM le PMI e le persone fisiche che importano quantità ridotte o trascurabili di merci contemplate dal regolamento CBAM.
5. La proposta contiene inoltre una serie di semplificazioni per tutti gli importatori di merci CBAM oltre soglia. In particolare, questo aspetto riguarda la procedura di autorizzazione, i processi di raccolta dei dati, il calcolo delle emissioni incorporate, le norme in materia di verifica delle emissioni, il calcolo dell'esposizione finanziaria dei dichiaranti CBAM autorizzati durante l'anno di importazione delle merci nell'UE e la richiesta, da parte dei dichiaranti CBAM autorizzati, di tenere conto dei prezzi del carbonio pagati nei paesi terzi.
6. Il 20 marzo 2025 il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni, ha sollecitato "i colegislatori a portare avanti, in via prioritaria e con un elevato livello di ambizione, i lavori sui pacchetti omnibus di semplificazione, nell'ottica di finalizzarli quanto prima nel 2025"<sup>4</sup>.
7. Il Comitato economico e sociale europeo ha formulato il suo parere il 29 aprile 2025. Il Comitato europeo delle regioni ha deciso di non formulare un parere.

---

<sup>2</sup> Doc. SN 53/24.

<sup>3</sup> Docc. ST 6609/25 + ADD 1 e ADD 2.

<sup>4</sup> Doc. ST 1/25, punto 13, lettera c).

8. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 22 maggio 2025<sup>5</sup>.

## **II. STATO DEI LAVORI**

9. In sede di Consiglio, il gruppo Antici (Semplificazione), il gruppo ad hoc istituito il 21 febbraio 2025 per lavorare alle proposte di semplificazione<sup>6</sup>, ha esaminato la proposta della Commissione e ha concluso le discussioni preparatorie a livello di gruppo il 30 aprile 2025.

10. L'ultimo testo di compromesso della presidenza è stato esaminato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (parte seconda) il 21 maggio 2025<sup>7</sup>. Tutte le delegazioni hanno approvato il testo e il Comitato ha deciso di trasmetterlo (senza modifiche) al Consiglio, quale figura nell'allegato della presente nota, al fine di raggiungere un orientamento generale.

11. È importante ricordare che alcune questioni specifiche sollevate dalle delegazioni e non contemplate dalla proposta della Commissione per la semplificazione del CBAM dovrebbero essere affrontate nell'ambito del prossimo riesame approfondito del CBAM alla fine del 2025, come previsto all'articolo 30 del regolamento CBAM.

## **III. CONCLUSIONI**

12. Si invita pertanto il Consiglio "Affari generali", nella sessione del 27 maggio 2025, a raggiungere l'orientamento generale che figura nell'allegato della presente nota.

L'orientamento generale costituirà il mandato del Consiglio per i negoziati futuri con il Parlamento europeo nel contesto della procedura legislativa ordinaria.

---

<sup>5</sup> [RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento \(UE\) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere | A10-0085/2025 | Parlamento europeo.](#)

<sup>6</sup> Doc. ST 6340/25.

<sup>7</sup> Doc. ST 8472/25.

**PROGETTO**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>8</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>9</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

---

<sup>8</sup> GU C , , pag. .

<sup>9</sup> GU C , , pag. .

- (1) Durante il periodo transitorio, iniziato il 1° ottobre 2023, la Commissione ha raccolto dati e informazioni sull'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM") di cui al regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, anche attraverso l'analisi delle relazioni trimestrali presentate dai dichiaranti. Le informazioni raccolte e gli scambi con i portatori di interessi, anche nell'ambito del gruppo di esperti sul CBAM, hanno consentito di individuare possibilità di semplificazione e miglioramento del CBAM. L'Unione si è impegnata a garantire l'agevole attuazione del CBAM durante il periodo post-transitorio che inizia il 1° gennaio 2026.
  
- (2) Sulla base dell'esperienza acquisita e dei dati raccolti durante il periodo transitorio, la distribuzione degli importatori di merci CBAM nell'Unione dimostra che la stragrande maggioranza delle emissioni incorporate nelle merci importate è dovuta solamente a una piccola percentuale di importatori. La deroga applicata all'importazione di merci di valore trascurabile di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 (spedizioni di valore inferiore a 150 EUR) non sembra sufficiente a garantire che il CBAM si applichi agli importatori in proporzione al loro impatto sulle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2023/956. Il rispetto degli obblighi finanziari e di comunicazione CBAM potrebbe essere indebitamente oneroso per gli importatori di piccole quantità di merci. È pertanto opportuno introdurre una nuova deroga per esentare dagli obblighi CBAM gli importatori di piccole quantità in termini di massa di merci CBAM, preservando nel contempo l'obiettivo ambientale di tale meccanismo e la sua capacità di conseguire l'obiettivo climatico.

---

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj>).

- (3) Una nuova soglia basata sulla massa cumulativa annuale per importatore dovrebbe essere introdotta nel regolamento (UE) 2023/956 e fissata inizialmente a un livello di 50 tonnellate. Una soglia unica basata sulla massa dovrebbe applicarsi cumulativamente a tutte le merci nei settori del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio, dei fertilizzanti e del cemento. Se la massa netta di tutte le merci importate da un importatore in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa, tale importatore dovrebbe essere esentato, nell'anno civile pertinente, dagli obblighi derivanti dal presente regolamento. Se, nell'anno civile pertinente, un importatore supera la soglia unica basata sulla massa senza aver ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, tale importatore dovrebbe essere soggetto a sanzioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 bis. Qualora intenda continuare a importare merci nell'anno civile pertinente, tale importatore dovrebbe essere soggetto agli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate nell'anno civile pertinente, compresi in particolare l'obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate nell'anno civile pertinente nonché l'obbligo di acquistare e restituire i certificati CBAM per quanto riguarda tutte le suddette emissioni.

- (3 bis) Nei settori dell'idrogeno e dell'energia elettrica, caratteristiche fondamentali quali i volumi delle importazioni, i modelli commerciali, le informazioni doganali e le intensità di emissione differiscono notevolmente dai settori del ferro e dell'acciaio, dell'alluminio, dei fertilizzanti e del cemento. Tali differenze implicano che includere le importazioni di energia elettrica e idrogeno in una soglia unica basata sulla massa richiederebbe l'introduzione di adeguamenti complessi che non consentirebbero di ridurre in modo sostanziale i costi amministrativi per gli importatori in questi settori. Le importazioni di idrogeno o di energia elettrica non dovrebbero pertanto essere incluse nell'esenzione de minimis.
- (4) La fissazione di una soglia unica basata sulla massa che prenda in considerazione l'intensità media delle emissioni del volume delle merci importate persegue l'obiettivo di garantire che almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci importate resti nell'ambito di applicazione del CBAM. Si tratta di un approccio solido e mirato in quanto rispecchia accuratamente la natura ambientale e l'obiettivo climatico del CBAM, riducendo nel contempo in modo sostanziale gli oneri amministrativi connessi al CBAM per gli importatori, poiché la stragrande maggioranza degli importatori sarà esentata dagli obblighi derivanti dal CBAM e, allo stesso tempo, il CBAM continuerà ad applicarsi ad almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci importate. Tale approccio elimina inoltre il rischio di elusione attraverso un frazionamento artificioso delle spedizioni da parte di un unico importatore.

- (5) Ogni anno la Commissione dovrebbe valutare, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se vi sia una modifica sostanziale delle intensità medie di emissione delle merci o della configurazione degli scambi di merci, comprese le pratiche di elusione. Al fine di garantire che almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci importate resti nell'ambito di applicazione del CBAM, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati al fine di modificare la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1, utilizzando la metodologia di cui al punto 2 di tale allegato. Per garantire efficacia e certezza, la Commissione dovrebbe adottare tali atti solo se il valore della soglia risultante si discosta di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile. La soglia modificata dovrebbe applicarsi a partire dall'inizio dell'anno civile successivo.
- (6) Per garantire che la deroga sia sufficientemente mirata, la soglia unica basata sulla massa dovrebbe applicarsi a ciascun importatore, compresi quelli che hanno ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. A tal fine, le importazioni di un importatore dovrebbero essere prese in considerazione indipendentemente dal fatto che siano state effettuate dall'importatore o dal rappresentante doganale indiretto. Il rappresentante doganale indiretto, in considerazione della natura della sua attività e dei relativi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/956, dovrebbe sempre essere tenuto a ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di agire per conto di un importatore per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato I. Qualora un importatore, rappresentato da uno o più rappresentanti doganali indiretti, abbia superato la soglia unica basata sulla massa, ciascun rappresentante doganale indiretto che agisce in qualità di dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe presentare una dichiarazione CBAM per quanto riguarda le merci importate nel territorio doganale dell'Unione da tale rappresentante doganale indiretto, comprese le merci al di sotto della soglia, per gli importatori rappresentati che hanno superato la soglia, e dovrebbe restituire il numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate in tali merci.

- (6 bis) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno prevedere espressamente che, qualora un rappresentante doganale indiretto agisca in qualità di dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore, tale rappresentante doganale indiretto sia soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore a norma del presente regolamento, in particolare l'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM per quanto riguarda le merci importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto di tale importatore, e restituire il certificato CBAM per quanto riguarda le emissioni incorporate in tali merci. Di conseguenza, in caso di non conformità, dovrebbe essere il rappresentante doganale indiretto a essere soggetto a sanzioni. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi qualora un rappresentante doganale indiretto, che agisce per conto di un importatore stabilito in uno Stato membro, non abbia accettato di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato.
- (7) Sulla base delle informazioni doganali la Commissione dovrebbe monitorare le quantità di merci importate per valutare il rispetto della soglia. Anche le autorità competenti dovrebbero essere in grado di effettuare tale monitoraggio. Per consentire alle autorità competenti di prendere una decisione informata, è necessario prevedere misure adeguate affinché le informazioni e i dati necessari siano a disposizione delle autorità competenti. L'autorità competente dovrebbe poter chiedere alle autorità doganali le informazioni e le prove necessarie, compresi il nome, l'indirizzo e il recapito, degli importatori, qualora tali informazioni non siano altrimenti disponibili all'autorità competente. Se vengono a conoscenza del fatto che un importatore ha superato la soglia, anche mediante una comunicazione da parte dell'autorità competente, le autorità doganali non dovrebbero consentire l'ulteriore importazione di merci da tale importatore fino alla fine dell'anno civile pertinente o fino a quando l'importatore non abbia ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

- (8) Un importatore che preveda di superare la soglia annuale dovrebbe chiedere tempestivamente l'autorizzazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2023/956 e dovrebbe ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, di norma, prima del superamento della soglia unica basata sulla massa. Per gli importatori che non hanno ottenuto l'autorizzazione prima del superamento della soglia, le sanzioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2023/956 dovrebbero applicarsi alla totalità delle merci importate. Il pagamento della sanzione a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 bis, di tale regolamento dovrebbe dispensare l'importatore dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM.
- (8 bis) L'obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima del superamento della soglia unica basata sulla massa potrebbe comportare la presentazione di un numero elevato di domande all'inizio del 2026. Al fine di agevolare l'entrata nel periodo definitivo ed evitare potenziali perturbazioni delle importazioni, è opportuno consentire agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti che hanno debitamente presentato una domanda a norma del presente regolamento entro il 31 marzo 2026 di continuare a importare le merci nel 2026, anche dopo aver superato la soglia, in attesa della decisione in merito alla concessione dell'autorizzazione. Al fine di evitare l'elusione degli obblighi derivanti dal presente regolamento, qualora la concessione dell'autorizzazione sia respinta, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dovrebbero essere soggetti a sanzioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 bis.
- (9) Per garantire che la definizione di importatore comprenda tutte le procedure doganali pertinenti, è necessario modificarla per includere la procedura doganale semplificata, che prevede solo la presentazione di un conto di appuramento a norma dell'articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2015/2446/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)).

- (10) Per trovare un equilibrio tra l'efficacia della procedura di autorizzazione e il profilo di rischio dei richiedenti, la procedura di consultazione dovrebbe essere facoltativa per l'autorità competente. Se ritenuta necessaria sulla base delle informazioni presentate dal richiedente e delle informazioni doganali messe a disposizione nel registro CBAM, la procedura di consultazione dovrebbe consentire all'autorità competente di consultare altre autorità competenti e la Commissione.
- (11) Per garantire ulteriore flessibilità, i dichiaranti CBAM autorizzati dovrebbero poter delegare la presentazione della dichiarazione CBAM a terzi. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe rimanere responsabile della presentazione della dichiarazione CBAM. Per ottenere la delega e l'accesso richiesti, tale terza parte dovrebbe adempiere a determinati requisiti tecnici, tra cui il possesso di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) ed essere stabilita in uno Stato membro.
- (12) I dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti a presentare la dichiarazione CBAM annuale e a restituire il numero corrispondente di certificati entro il 31 maggio dell'anno successivo all'anno di importazione. Una data di presentazione successiva offrirebbe la flessibilità necessaria per adempiere agli obblighi dando ai dichiaranti CBAM autorizzati più tempo per raccogliere le informazioni necessarie, garantire che le emissioni incorporate siano verificate da un verificatore accreditato e acquistare il numero corrispondente di certificati CBAM. La data di cancellazione dei certificati CBAM dovrebbe essere adeguata di conseguenza.

- (13) Le emissioni incorporate di alcune merci realizzate con alluminio e acciaio attualmente incluse nell'ambito di applicazione del CBAM sono determinate principalmente dalle emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori), mentre le emissioni generate durante le fasi di produzione di tali merci sono in genere relativamente basse. Si tratta di processi di finitura effettuati da impianti separati non coperti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE ("EU ETS") di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>12</sup>, tranne nel caso degli impianti integrati. Le emissioni incorporate di tali processi di produzione dovrebbero essere escluse dai limiti del sistema per il calcolo delle emissioni.
- (13 bis) L'energia elettrica prodotta nella zona economica esclusiva o sulla piattaforma continentale di uno Stato membro o di un paese terzo dovrebbe essere considerata originaria, rispettivamente, di tale Stato membro o di tale paese terzo, per analogia con la disposizione di cui all'articolo 31, lettera h), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione. Lo stesso dovrebbe valere per l'idrogeno che, conformemente alle norme di origine non preferenziale, in particolare gli articoli 31 e 32 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, è considerato originario della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale di uno Stato membro o di un paese terzo.
- (14) Se i materiali in entrata (precursori) sono già soggetti all'EU ETS o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS, le emissioni incorporate di tali precursori non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle emissioni incorporate di merci complesse.

---

<sup>12</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj>).

- (15) I dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti a presentare una dichiarazione CBAM annuale contenente il calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei valori predefiniti o dei valori effettivi verificati da verificatori accreditati. I valori predefiniti saranno calcolati e messi a disposizione dalla Commissione. Pertanto la verifica delle emissioni incorporate dovrebbe applicarsi solo ai valori effettivi.
- (16) Le informazioni raccolte durante il periodo transitorio mostrano che i dichiaranti incontrano difficoltà nell'ottenere le informazioni richieste sul prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo. Per agevolare la detrazione del prezzo del carbonio, la Commissione dovrebbe, ove possibile, stabilire un prezzo medio annuo del carbonio espresso in EUR/tCO<sub>2</sub>e del prezzo del carbonio effettivo pagato, sulla base dei migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da paesi terzi, anche su base prudenziale.
- (16 bis) Le prove richieste per la detrazione di un prezzo del carbonio effettivamente pagato si basano su elementi pertinenti per la determinazione e la verifica delle emissioni incorporate effettive. Se le emissioni incorporate sono dichiarate sulla base di valori predefiniti, dovrebbe essere possibile chiedere la detrazione del prezzo del carbonio solo sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio, se disponibili. Inoltre, poiché le emissioni incorporate dei precursori non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo se sono già soggette all'EU ETS o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS, il prezzo del carbonio associato a tali emissioni incorporate non è pertinente ai fini della detrazione.

- (17) I dichiaranti CBAM autorizzati possono chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. Poiché il prezzo del carbonio può essere pagato in un paese terzo diverso dal paese di origine delle merci importate, anche tale prezzo del carbonio dovrebbe poter beneficiare della detrazione.
- (18) Per migliorare l'affidabilità dei dati sulle emissioni contenuti nel registro CBAM e facilitarne la presentazione, i verificatori accreditati dovrebbero essere autorizzati ad accedere al registro CBAM per verificare le emissioni incorporate su richiesta di un gestore di paesi terzi. Inoltre le società madri o le imprese collegate di tali gestori dovrebbero essere autorizzate ad accedere al registro CBAM ai fini della registrazione e della condivisione dei dati pertinenti per conto del gestore controllato. I gestori dovrebbero essere tenuti a fornire un numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese per garantirne l'identificazione.
- (18 bis) Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) 765/2008<sup>13</sup> e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione<sup>14</sup>, è opportuno prevedere che il verificatore sia una persona giuridica accreditata ai fini del regolamento (UE) 2023/956 mediante la decisione di un organismo nazionale di accreditamento. A tal fine, l'organismo nazionale di accreditamento dovrebbe tenere conto dei pertinenti gruppi di attività a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per la valutazione delle qualifiche della persona giuridica.

---

<sup>13</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

<sup>14</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accREDITamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

- (19) Per promuovere l'attuazione del regolamento (UE) 2023/956 a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per lo svolgimento delle loro funzioni e dei loro compiti.
- (19 bis) È opportuno prevedere che i costi sostenuti in relazione all'istituzione, al funzionamento e alla gestione della piattaforma centrale comune siano finanziati mediante diritti a carico del dichiarante CBAM autorizzato. Tali costi dovrebbero essere inizialmente a carico del bilancio generale dell'Unione e, a tal fine, le entrate generate dai suddetti diritti dovrebbero essere assegnate al bilancio dell'Unione per coprire i costi pertinenti. Data la natura delle entrate, è opportuno trattarle come entrate con destinazione specifica interne. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi dovrebbero essere assegnate al bilancio dell'Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di determinare, mediante atti delegati, la struttura e il livello dei diritti in modo che l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune siano efficienti sotto il profilo dei costi, che i diritti siano fissati in modo da coprire esclusivamente i costi pertinenti e che siano evitati costi amministrativi indebiti. È inoltre opportuno conferire alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati e in occasione delle successive procedure di appalto congiunte, che i diritti finanzino direttamente i costi di funzionamento e gestione della piattaforma.
- (20) Al fine di concedere ai dichiaranti CBAM autorizzati tempo sufficiente per prepararsi al fine di conformarsi agli obblighi modificati nell'ambito del regolamento (UE) 2023/956, gli Stati membri dovrebbero iniziare a vendere i certificati CBAM nel 2027 per le emissioni incorporate nelle merci importate nel corso del 2026. Il prezzo dei certificati CBAM acquistati nel 2027 e corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nell'UE nel 2026 dovrebbe rispecchiare i prezzi delle quote di emissione EU ETS nel 2026.

- (21) L'obbligo per i dichiaranti CBAM autorizzati di garantire che il numero di certificati CBAM sul loro conto nel registro CBAM alla fine di ciascun trimestre corrisponda ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate nelle merci che hanno importato dall'inizio dell'anno non è sufficientemente adattato all'adeguamento finanziario previsto. È pertanto necessario ridurre la percentuale dall'80 % al 50 % e integrare l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS. Inoltre il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe poter usare le informazioni presentate nella dichiarazione CBAM nell'anno precedente, per le stesse merci e gli stessi paesi terzi.
- (22) Allo stesso modo, il limite di riacquisto dovrebbe allinearsi più accuratamente al numero di certificati CBAM che i dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti ad acquistare durante l'anno di importazione.
- (23) Dal momento che i certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni, non è necessario uno scambio di informazioni dalla piattaforma centrale comune al registro CBAM al termine del giorno lavorativo.
- (24) Se il dichiarante CBAM autorizzato non restituisce il numero corretto di certificati CBAM a causa di informazioni inesatte fornite da un terzo, vale a dire il gestore, il verificatore o la persona indipendente che certifica la documentazione relativa al prezzo del carbonio, le autorità competenti, nell'applicare le sanzioni, dovrebbero poter tenere conto delle circostanze specifiche quali la durata, la gravità, la portata, la natura dolosa o colposa e la reiterazione dell'inadempienza e il livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato. Questo consentirebbe di ridurre l'importo della sanzione in caso di errori minori o non intenzionali.

- (24 bis) Gli importatori diversi dai dichiaranti CBAM autorizzati che hanno superato la soglia unica basata sulla massa dovrebbero essere soggetti alla sanzione di cui all'articolo 26, paragrafo 2. A tal fine, si dovrebbero considerare tutte le emissioni incorporate nelle merci importate da tale importatore senza autorizzazione nell'anno civile pertinente. È opportuno stabilire che il pagamento della sanzione dispensi l'importatore dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni. Al fine di tenere conto della natura minore o non intenzionale di una violazione, le autorità competenti dovrebbero poter imporre una sanzione inferiore se la soglia unica basata sulla massa è stata superata di non oltre il 10 % della soglia stessa o se il gestore ha temporaneamente continuato a importare merci a norma dell'articolo 17, paragrafo 7 bis, e la sua domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata respinta.
- (25) Il CBAM si applica a determinate merci ad alta intensità di carbonio importate nell'Unione. L'elenco delle merci CBAM di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2023/956 include "altre argille caoliniche" nell'elenco dei cementi. Mentre le argille caoliniche calcinate sono prodotti ad alta intensità di carbonio, ciò non vale per le argille caoliniche non calcinate. Le argille caoliniche non calcinate dovrebbero pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione del CBAM.
- (26) L'allegato II del regolamento (UE) 2023/956 elenca le merci per le quali nel calcolo delle emissioni incorporate dovrebbero essere prese in considerazione solo le emissioni dirette. Per le merci non elencate in tale allegato dovrebbero essere prese in considerazione sia le emissioni dirette, sia quelle indirette. Poiché le emissioni indirette non sono pertinenti nel caso della produzione di energia elettrica, l'energia elettrica dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle merci in tale allegato.

- (27) È inoltre necessario semplificare il sistema per determinare i valori predefiniti quando non sarebbero disponibili dati affidabili per il paese esportatore per un determinato tipo di merci. In tali casi, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il valore predefinito dovrebbe essere fissato al livello dell'intensità media delle emissioni dei dieci paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per cui sono disponibili dati affidabili, ossia una media adeguata a garantire l'obiettivo ambientale del CBAM. Ciò non pregiudica la possibilità di adeguare tali valori predefiniti sulla base di caratteristiche specifiche regionali a norma dell'allegato IV, punto 7, del CBAM.
- (28) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (UE) 2023/956, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica della soglia di cui all'allegato VII di tale regolamento, ove necessario, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3 bis, di tale regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"\* del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1), ELI:

[http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinst/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj).

- (29) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente semplificare determinati obblighi e rafforzare il meccanismo adottato dall'Unione per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre così le emissioni di carbonio globali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (30) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/956,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Modifiche del regolamento (UE) 2023/956

Il regolamento (UE) 2023/956 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci destinate a essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari a norma dell'articolo 1, punto 49), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione\*.

\*Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI:

[http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2015/2446/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj)).";

b) [soppresso]

1 bis) è inserito l'articolo seguente:

*"Articolo 2 bis*

Esenzione de minimis

1. Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1. Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. Tali importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dichiarano l'esenzione nella pertinente dichiarazione doganale.
2. Se superano la soglia unica basata sulla massa di cui al paragrafo 1 entro l'anno civile pertinente, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, o i dichiaranti CBAM autorizzati sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate nell'anno civile pertinente.

3. Entro il 30 aprile di ogni anno civile la Commissione valuta, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1, garantisce che il paragrafo 1 del presente articolo si applichi a non oltre l'1 % delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati. Qualora il valore della soglia risultante si discosti di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile, la Commissione adotta atti delegati per modificare la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1, utilizzando la metodologia di cui al punto 2 di tale allegato. La soglia unica basata sulla massa modificata si applica a partire dall'inizio dell'anno civile successivo.
4. Il presente articolo non si applica alle importazioni di energia elettrica e idrogeno.";

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 15) è sostituito dal seguente:

"15) "importatore": la persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci o un conto di appuramento ai sensi dell'articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a proprio nome e per proprio conto o, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale tale dichiarazione è presentata;"

b) il punto 31) è sostituito dal seguente:

"31) "gestore": qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo, compresa una società madre che controlla un impianto in un paese terzo;"

3) l'articolo 5 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato ("domanda di autorizzazione").

a bis) è aggiunto il paragrafo 1 bis bis seguente:

1 bis bis. Un rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione. Qualora sia nominato da un importatore ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 e accetti di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante doganale indiretto agisce in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, indipendentemente dal fatto che l'importatore sia esentato o meno dagli obblighi derivanti dal presente regolamento a norma dell'articolo 2 bis.";

b) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. Qualora si applichi l'articolo 2 bis, la domanda di autorizzazione è presentata nei casi in cui l'importatore prevede di superare la soglia unica basata sulla massa di cui a tale articolo.";

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, il rappresentante doganale indiretto ottiene la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, indipendentemente dal fatto che l'importatore sia esentato o meno dagli obblighi derivanti dal presente regolamento a norma dell'articolo 2 bis.";

c bis) è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Qualora agisca in qualità di dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore, il rappresentante doganale indiretto è soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore a norma del presente regolamento per quanto riguarda le merci importate dal rappresentante doganale indiretto per conto dell'importatore.";

d) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) stima del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddiviso per tipo di merci e informazioni relative agli Stati membri di importazione, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;"

ii) è inserita la lettera seguente:

"g bis) il numero del certificato di operatore economico autorizzato (AEO), se rilasciato, conformemente all'articolo 38 del regolamento (UE) 952/2013;"

e) è aggiunto il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. Un dichiarante CBAM autorizzato può delegare la presentazione delle dichiarazioni CBAM di cui all'articolo 6 a una persona che agisce in nome e per conto di tale dichiarante. Il dichiarante CBAM autorizzato rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi applicabili ai dichiaranti CBAM autorizzati a norma del presente regolamento.";

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato utilizza il registro CBAM di cui all'articolo 14 per presentare una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La dichiarazione CBAM contiene le informazioni seguenti:

- a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, comprese le merci importate al di sotto della soglia di cui all'allegato VII, punto 1;
- b) le emissioni totali incorporate nelle merci di cui alla lettera a) del presente paragrafo, espresse in tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub>e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO<sub>2</sub>e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7 e, se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, verificate conformemente all'articolo 8;
- c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui alla lettera b) del presente paragrafo, tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo a norma dell'articolo 9 e dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'articolo 31;
- d) se del caso, copie delle relazioni di verifica, rilasciate dal verificatore accreditato, ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato VI.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo al formato standard della dichiarazione CBAM, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per ogni impianto, paese di origine o altro paese terzo e tipo di merci che giustifichino i totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate, al prezzo del carbonio pagato, al prezzo predefinito del carbonio ai fini dell'articolo 9, paragrafo 3 bis, alla procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro CBAM, nonché alle modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

5) l'articolo 7 è così modificato:

-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica sono determinate:

a) sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato IV, punti 2 e 3, o

b) con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, punto 4.1.";

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità dei requisiti stabiliti all'allegato V. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all'articolo 18 di verificare, se del caso, le emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato VI e da consentire alla Commissione e all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2.";

b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'applicazione degli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato IV, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, che dovrebbero essere in linea con quelli contemplati dall'EU ETS, e dei pertinenti materiali in entrata (precursori), i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio dei dati e compresa un'ulteriore specificazione delle merci da considerare "merci semplici" e "merci complesse" ai fini dell'allegato IV, punto 1. Tali atti di esecuzione specificano inoltre gli elementi di prova che dimostrano il soddisfacimento dei criteri richiesti per giustificare l'utilizzo delle emissioni effettive di energia elettrica e dell'energia elettrica consumata nei processi di produzione delle merci ai fini dei paragrafi 2, 3 e 4 e che sono elencate nell'allegato IV, punti 5 e 6; e";

6) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell'articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato VI.";

7) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 9*

*Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo*

1. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate. La riduzione può essere chiesta solo se il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato in un paese terzo. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1. In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato conserva le prove relative a qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile, in particolare i riferimenti alla legislazione pertinente del paese in questione. Le informazioni contenute in tale documentazione sono certificate da una persona indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato e dalle autorità del paese terzo. Il nome e i recapiti di tale persona indipendente figurano sulla documentazione. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva inoltre la prova dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio.

3. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
- 3 bis. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, ovvero se le emissioni incorporate sono dichiarate sulla base di valori predefiniti, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere, nella dichiarazione CBAM, una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato per le emissioni incorporate dichiarate, sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio. La riduzione può essere richiesta solo se il prezzo del carbonio è stato fissato in base alle norme applicabili nel paese terzo ed è possibile determinare un prezzo predefinito annuo del carbonio per tale paese terzo, anche su base prudenziale.

A decorrere dal 2027 e per i paesi terzi in cui sono in vigore norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può determinare la metodologia, pubblicarla e mettere a disposizione, nel registro CBAM di cui all'articolo 14, i prezzi predefiniti del carbonio per tali paesi terzi. A tal fine la Commissione si basa sui migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da tali paesi terzi. La Commissione tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile nel paese terzo pertinente che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 e dei prezzi predefiniti annuali del carbonio determinati conformemente al paragrafo 3 bis nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Tali atti dovrebbero riguardare anche la conversione in euro del prezzo del carbonio espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le condizioni per accertare l'indipendenza di tale persona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

8) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 10*

*Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi*

1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all'articolo 14.
2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione:
  - a) nome, indirizzo, numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, recapiti del gestore e, se del caso, della sua entità controllante, compresa la sua società madre, unitamente ai documenti giustificativi;
  - b) ubicazione di ciascun impianto, compresi l'indirizzo completo e le coordinate geografiche espresse in longitudine e latitudine, fino a sei decimali;
  - c) la principale attività economica dell'impianto.
3. La Commissione notifica al gestore la registrazione nel registro CBAM. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto.
4. Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione, e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti nel registro CBAM.

5. Il gestore:

- a) determina le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV, per tipo di merci prodotte presso l'impianto di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
- b) garantisce che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all'allegato VI da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18;
- c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all'allegato V per un periodo di quattro anni dall'esecuzione della verifica e, se del caso, una copia della documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la persona indipendente ha certificato le informazioni contenute in tale documentazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;
- d) determina, se del caso, il prezzo del carbonio pagato in un paese terzo conformemente all'articolo 9 e carica la documentazione di accompagnamento e le prove.

6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato VI, e da consentire il riesame, a norma dell'articolo 19, della dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 del presente articolo.
7. Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.
8. Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dal registro CBAM. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità competenti, la Commissione cancella il gestore ed elimina le informazioni su tale gestore e sul suo impianto dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver fornito al gestore interessato la possibilità di essere sentito ed essersi consultata con le autorità competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni dal registro se ritiene che le informazioni su tale gestore non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti di tali cancellazioni.";

9) è inserito l'articolo 10 bis seguente:

*"Articolo 10 bis*

*Registrazione dei verificatori accreditati*

1. Quando l'accreditamento è concesso a norma dell'articolo 18, il verificatore accreditato presenta una richiesta di registrazione nel registro CBAM all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo nazionale di accreditamento. La richiesta di registrazione è presentata entro due mesi dalla concessione dell'accreditamento, ma non prima del 1° settembre 2026. L'autorità competente registra le informazioni sui verificatori accreditati nel registro CBAM.
2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione:
  - a) nome e identificazione univoca di accreditamento del verificatore;
  - b) ambiti di accreditamento pertinenti per il CBAM;
  - c) paese di stabilimento del verificatore;
  - d) data effettiva di accreditamento e data di scadenza dei certificati di accreditamento pertinenti per il CBAM;

- e) qualsiasi informazione su eventuali misure amministrative imposte al verificatore pertinenti per il CBAM;
  - f) copia del certificato di accreditamento pertinente per il CBAM.
3. L'autorità competente notifica al verificatore la registrazione nel registro CBAM. L'autorità competente notifica inoltre la registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti attraverso il registro CBAM.
  4. Il verificatore accreditato notifica all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intercorsa dopo la registrazione. L'autorità competente garantisce che le informazioni pertinenti siano debitamente aggiornate nel registro CBAM.
  5. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 5, lettera b), il verificatore utilizza il registro CBAM per la verifica delle emissioni incorporate.
  6. L'autorità competente cancella un verificatore dal registro CBAM se quest'ultimo non è più accreditato a norma dell'articolo 18 o se il verificatore non ha rispettato l'obbligo di cui al paragrafo 4. L'autorità competente notifica la cancellazione della registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti. L'autorità competente cancella le informazioni su tale verificatore accreditato dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate.";

10) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Ciascuno Stato membro provvede affinché l'autorità designata disponga di tutti i poteri necessari per lo svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti nell'ambito del presente regolamento.";

b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. Ai fini della relazione di cui all'articolo 30, paragrafo 6, le autorità competenti forniscono, su richiesta della Commissione e sulla base del questionario, informazioni pertinenti circa l'attuazione del presente regolamento.";

11) l'articolo 14 è così modificato:

a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

- "3. Il registro CBAM contiene, in una sezione separata del registro, le informazioni sui gestori e sugli impianti di paesi terzi registrati a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, e sui verificatori accreditati registrati a norma dell'articolo 10 bis.
4. Le informazioni contenute nel registro CBAM di cui ai paragrafi 2 e 3 sono riservate, fatta eccezione per i nomi, gli indirizzi, i numeri di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, i recapiti dei gestori, l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi e le informazioni sui verificatori accreditati di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo, numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese, recapito e l'ubicazione dei suoi impianti. La Commissione rende accessibili le informazioni pubbliche contenute nel registro CBAM in un formato interoperabile.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti l'infrastruttura nonché le procedure e i processi specifici del registro CBAM, tra cui l'analisi dei rischi di cui all'articolo 15, le banche dati elettroniche contenenti le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le procedure e i requisiti tecnici per la delega di cui all'articolo 5, paragrafo 7 bis, i dati dei conti nel registro CBAM di cui all'articolo 16, la trasmissione al registro CBAM delle informazioni sulla vendita e sul riacquisto dei certificati CBAM di cui all'articolo 20 e il controllo incrociato delle informazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e delle informazioni di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

12) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Prima di concedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente può consultare le autorità competenti pertinenti o la Commissione attraverso il registro CBAM in merito al rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2. La consultazione non supera i 15 giorni di calendario.";

a bis) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, l'autorità competente esige la costituzione di una garanzia se il richiedente non era costituito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo calcolato come valore aggregato del numero dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all'articolo 22 in relazione alle importazioni di merci comunicate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 5, lettera g), tenendo conto dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'articolo 31. La garanzia fornita è una garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o un'altra forma di garanzia equivalente.";

a bis bis) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 30 settembre del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.";

a bis bis bis) è aggiunto il paragrafo 7 bis seguente:

"7 bis. In deroga all'articolo 4, se un importatore o un rappresentante doganale indiretto ha presentato una domanda a norma dell'articolo 5 entro il 31 marzo 2026, tale importatore o rappresentante doganale indiretto può continuare temporaneamente a importare merci fino a quando l'autorità competente non adotta una decisione a norma del presente articolo.

Se rifiuta di concedere l'autorizzazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, l'autorità competente determina, entro un mese dalla data della decisione, le emissioni incorporate nelle merci importate tra il 1° gennaio 2026 e la data di tale decisione, sulla base delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 25, paragrafo 3, e con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV, e sulla base di qualsiasi altra informazione pertinente.

Le emissioni così determinate sono utilizzate per il calcolo delle sanzioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 2 bis.";

b) al paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente concede al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere sentito. L'autorità competente può consultare le autorità competenti pertinenti o la Commissione attraverso il registro CBAM in merito alle condizioni e ai criteri della revoca. La consultazione non supera i 15 giorni di calendario.";

c) al paragrafo 10, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) le scadenze specifiche, la portata e il formato della procedura di consultazione di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo.";

12 bis) l'articolo 18 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è soppresso;
- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona giuridica in qualità di verificatore ai fini del presente regolamento se ritiene, sulla base della documentazione presentata, che tale persona abbia la capacità di applicare i principi di verifica di cui all'allegato VI per adempiere gli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli articoli 8 e 10. Se il richiedente è accreditato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per un pertinente gruppo di attività, l'organismo nazionale di accreditamento ne tiene conto per la valutazione delle qualifiche necessarie affinché un verificatore accreditato possa effettuare le verifiche ai fini del presente regolamento.";

13) all'articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione agevola inoltre lo scambio di informazioni con le autorità competenti sulle attività fraudolente, le conclusioni a norma dell'articolo 25 bis e le sanzioni imposte conformemente all'articolo 26.";

14) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. A partire dal 1° febbraio 2027, uno Stato membro vende ai dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel suo territorio i certificati CBAM attraverso la piattaforma centrale comune.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le informazioni sulla vendita e il riacquisto dei certificati CBAM sulla piattaforma centrale comune sono trasferite al registro CBAM al termine di ogni giorno lavorativo.";

b bis) è inserito il paragrafo seguente:

"5 bis. I costi sostenuti in relazione all'istituzione, al funzionamento e alla gestione della piattaforma centrale comune sono finanziati mediante diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati. Tali costi sono inizialmente a carico del bilancio generale dell'Unione. A tal fine, le entrate generate dai diritti costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2509/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esse sono destinate a coprire i costi di istituzione, funzionamento e gestione della piattaforma centrale comune. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi sono assegnate al bilancio dell'Unione. In occasione delle successive procedure di appalto congiunte per il funzionamento e la gestione della piattaforma centrale comune, la Commissione può stabilire, mediante un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 6, che i diritti a carico del dichiarante CBAM autorizzato finanzino direttamente i costi di funzionamento e gestione della piattaforma.";

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i tempi, la gestione, la struttura e il livello dei diritti e altri aspetti connessi alla gestione della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, nonché l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune, perseguendo la coerenza con le procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione\*. Gli atti delegati garantiscono che l'organizzazione e l'utilizzo della piattaforma centrale comune siano efficienti sotto il profilo dei costi, che il livello dei diritti sia fissato in modo da coprire esclusivamente i costi pertinenti e che siano evitati costi amministrativi indebiti.

---

\*Regolamento delegato (UE) 2023/2830 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che integra la direttiva 2003/87/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le norme relative ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita

all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (GU L, 2023/2830, 20.12.2023, ELI:

[http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2023/2830/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2830/oj));

15) l'articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta conformemente alle procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830 per ogni settimana di calendario.";

b) è aggiunto il paragrafo 1 bis seguente:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, la Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate per l'anno 2026 a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), come media trimestrale dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta, conformemente alle procedure di cui al regolamento delegato (UE) 2023/2830, del trimestre di importazione delle merci in cui tali emissioni sono incorporate.";

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione sull'applicazione della metodologia di calcolo del prezzo dei certificati CBAM, di cui ai paragrafi 1 e 1 bis del presente articolo, e le modalità pratiche per la pubblicazione di tale prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.";

16) l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l'anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 2027, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno il 50 % delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile, determinato con riferimento a uno degli elementi seguenti:

- a) i valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV senza la maggiorazione di cui alla sezione 4.1 dello stesso; o
- b) il numero di certificati CBAM restituiti a norma del paragrafo 1 per l'anno civile precedente l'anno della restituzione, a condizione che la dichiarazione doganale di importazione delle merci faccia riferimento alle stesse merci con il codice NC e i paesi di origine della dichiarazione CBAM presentata nell'anno civile precedente l'anno in corso.

Ai fini del presente paragrafo, si tiene conto dell'adeguamento per l'assegnazione gratuita di cui all'articolo 31.";

c) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. Il dichiarante CBAM autorizzato rispetta l'obbligo di cui al paragrafo 2 entro la fine del trimestre successivo a quello in cui è stata superata la soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII.";

17) l'articolo 23 è così modificato:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Il dichiarante CBAM autorizzato presenta la richiesta di riacquisto entro il 31 ottobre di ogni anno in cui i certificati CBAM sono stati restituiti.";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero di certificati CBAM oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1 è limitato al numero totale di certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato aveva l'obbligo di acquistare a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, durante l'anno civile in cui sono stati acquistati i certificati CBAM.

Se un dichiarante CBAM autorizzato che ha acquistato certificati CBAM in un anno civile prevedendo di superare la soglia unica basata sulla massa di cui all'articolo 2 bis non supera tale soglia, tutti i certificati CBAM sono riacquistati su richiesta del dichiarante autorizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo.";

c) è aggiunto il paragrafo 2 bis seguente:

"2 bis. In deroga al paragrafo 2, i certificati CBAM acquistati nel 2027 per quanto riguarda le emissioni incorporate per l'anno 2026 possono essere riacquistati solo nel 2027.";

18) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 24*

**Cancellazione dei certificati CBAM**

1. Il 1° novembre di ogni anno la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.
2. In deroga al paragrafo 1, il 1° novembre 2027 la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati per quanto riguarda le emissioni incorporate per l'anno 2026. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni.
3. Se il numero di certificati CBAM da restituire è contestato in una controversia pendente in uno Stato membro, la Commissione sospende la cancellazione dei certificati CBAM nella misura corrispondente all'importo contestato. L'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.";

19) l'articolo 25 è così modificato:

-a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo l'articolo 2 bis, le autorità doganali autorizzano l'importazione delle merci unicamente da parte di una persona che sia un dichiarante CBAM autorizzato.";

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione, periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l'importazione. Tali informazioni comprendono il numero EORI o la forma di identificazione, dichiarata a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, dell'importatore o del dichiarante CBAM autorizzato, nonché il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale. Qualora l'importatore non disponga del numero EORI, le autorità doganali comunicano inoltre alla Commissione il nome, l'indirizzo e, se disponibile, il recapito dell'importatore.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione comunica periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo all'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato o l'importatore sono stabiliti e, per ciascun dichiarante CBAM, effettua un controllo incrociato di tali informazioni con i dati contenuti nel registro CBAM a norma dell'articolo 14.";

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le autorità doganali possono comunicare, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, alla Commissione e all'autorità competente dello Stato membro che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato o all'autorità competente dello Stato membro in cui l'importatore è stabilito.";

20) è inserito l'articolo 25 bis seguente:

*"Articolo 25 bis*

*Monitoraggio e applicazione della soglia di cui all'allegato VII, punto 1*

1. La Commissione monitora le importazioni di merci ai fini della conformità alla soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1.

Le autorità competenti dello Stato membro in cui l'importatore è stabilito possono altresì monitorare la conformità alla soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1.

La Commissione scambia periodicamente e automaticamente con le autorità competenti le informazioni necessarie per il monitoraggio degli importatori attraverso il registro CBAM. Tali informazioni comprendono un elenco degli importatori che superano il 90 % della soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1.

2. Quando ritiene, sulla base di una valutazione preliminare e delle informazioni che le sono state comunicate dalle autorità competenti a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, che un importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa, la Commissione comunica dette informazioni nonché le basi della sua valutazione preliminare all'autorità competente dello Stato membro in cui l'importatore è stabilito.

L'autorità competente può chiedere all'importatore o alla Commissione le prove documentali necessarie per valutare se l'importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa. Se le prove documentali non sono sufficienti per stabilire che l'importatore ha superato tale soglia, le autorità competenti possono chiedere ulteriori prove documentali alle autorità doganali, se disponibili.

3. Se l'autorità competente conclude che un importatore che non è un dichiarante CBAM autorizzato ha superato la soglia unica basata sulla massa, adotta senza indebito ritardo una decisione a tal fine. La decisione contiene la motivazione, nonché le informazioni sul diritto di presentare ricorso. L'autorità competente informa l'importatore degli obblighi applicabili a norma del presente regolamento, compreso, se del caso, l'obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato conformemente all'articolo 5 prima che l'importatore possa importare qualsiasi altra merce. Inoltre l'autorità competente notifica la decisione alle autorità doganali e alla Commissione tramite il registro CBAM.

Se un importatore è rappresentato da uno o più rappresentanti doganali indiretti e supera la soglia di cui all'articolo 2 bis, l'autorità competente ne informa i rappresentanti doganali indiretti nominati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 bis o 2.

La presentazione di un ricorso contro una decisione che stabilisce che l'importatore ha superato la soglia unica basata sulla massa non ha effetti sospensivi.

4. Ai fini di stabilire se un importatore ha superato la soglia unica basata sulla massa, un'autorità competente non tiene conto di una pratica o di un accordo o di una serie di pratiche o di accordi il cui scopo principale o uno degli scopi principali consiste nello scendere al di sotto della soglia e che non sono genuini.

Una pratica o un accordo o una serie di pratiche o di accordi non sono considerati genuini quando, tenuto conto di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti, non possono essere considerati posti in essere per valide ragioni commerciali connesse all'attività economica dell'importatore.

Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 26, paragrafo 2 bis, se l'autorità competente conclude che l'importatore ha attuato una pratica o un accordo o una serie di pratiche o accordi considerati non genuini, si ritiene che l'importatore sia stato implicato in una grave violazione del presente regolamento.

5. Ai fini del monitoraggio a norma del presente articolo, la Commissione segnala periodicamente, almeno una volta per anno civile o in caso di problemi, specifici fattori di rischio e punti di attenzione, sulla base di un'analisi dei rischi connessi alla soglia, tenendo conto delle informazioni contenute nel registro CBAM, dei dati comunicati dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25 e di altre fonti pertinenti di informazione, comprese le irregolarità individuate in seguito ai controlli eseguiti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1. Tali informazioni e punti di attenzione sono comunicati alle autorità competenti e alle autorità doganali, se del caso.";

21) l'articolo 26 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 30 settembre di ogni anno, il numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate nelle merci importate nel corso dell'anno civile precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e maggiorata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, applicabile nell'anno di importazione delle merci. Tale sanzione si applica per ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. In deroga al paragrafo 1, se il dichiarante CBAM autorizzato non restituisce il numero corretto di certificati CBAM a causa di informazioni inesatte fornite dal gestore, dal verificatore o dalla persona indipendente che certifica la documentazione relativa al prezzo del carbonio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità competente può ridurre la sanzione di cui al primo comma. La sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva, tenuto conto in particolare della durata, della gravità, della portata, della natura intenzionale e della reiterazione dell'inadempienza e del livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato con l'autorità competente.";

b bis) è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. Il paragrafo 2 si applica anche agli importatori diversi dai dichiaranti CBAM autorizzati, qualora superino la soglia unica basata sulla massa di cui all'articolo 2 bis. A tal fine, sono considerate tutte le emissioni incorporate nelle merci importate da tale importatore nell'anno civile pertinente. Il pagamento della sanzione dispensa l'importatore dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può ridurre la sanzione prevista dal paragrafo 2 qualora un importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa di non oltre il 10 % della soglia stessa o nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7 bis. Tale sanzione è effettiva, proporzionata e dissuasiva e non è inferiore a quella di cui al paragrafo 1. Il pagamento della sanzione dispensa l'importatore dall'obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni.";

b bis bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il pagamento della sanzione a norma dei paragrafi 1 e 1 bis non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti in un determinato anno.";

c) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l'autorità competente calcola il numero totale di certificati CBAM che avrebbero dovuto essere restituiti, sulla base della massa netta delle merci importate e con riferimento alle emissioni incorporate determinate mediante valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato IV e tenendo conto dell'adeguamento per l'assegnazione gratuita di cui all'articolo 31.";

- 22) all'articolo 27, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) frazionare artificiosamente le importazioni, anche mediante accordi non genuini, per evitare il superamento della soglia unica basata sulla massa di cui all'allegato VII, punto 1.";
- 23) l'articolo 28 è così modificato:
- a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 bis, all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 6, e all'articolo 27, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di pubblicazione del regolamento CBAM modificativo (il presente regolamento)]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2 bis, all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 6, e all'articolo 27, paragrafo 6, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2 bis, dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 6, o dell'articolo 27, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

24) all'articolo 30, paragrafo 6, lettera a):

a) il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) il sistema di governance, compresa una valutazione dell'attuazione e dell'amministrazione delle garanzie e dell'autorizzazione dei dichiaranti CBAM da parte di Stati membri;"

b) è aggiunto il punto seguente:

"v) l'applicazione della soglia di cui all'allegato VII, punto 1, compresa la possibilità di aumentare tale soglia e di introdurre una soglia supplementare basata sulle spedizioni.";

25) l'articolo 36, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 2 bis, 4, da 6 a 9, 10 bis, 15, 19 e 21, l'articolo 22, paragrafi 1 e 3, gli articoli da 23 a 27 e 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026;"

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

"c) l'articolo 22, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027;

d) l'articolo 20, paragrafi 1, 3, 4 e 5, si applica a decorrere dal 1° febbraio 2027.";

26) nell'allegato I, il codice NC "2507 00 80 — Altre argille caoliniche" è sostituito da "2507 00 80 — Altre argille caoliniche [...] escluse le argille caoliniche non calcinate [...]";

27) nell'allegato II è aggiunta la tabella seguente:

"Energia elettrica

Codice NC	Gas a effetto serra
2716 00 00 - Energia elettrica	Biossido di carbonio

";

28) l'allegato IV è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;

28 bis) nell'allegato V, sezione 2, è aggiunto il punto seguente:

"e) le informazioni e il metodo utilizzati per calcolare le emissioni incorporate.";

28 ter) nell'allegato VI, sezione 2, lettera k), il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) identificazione degli impianti in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore) ed emissioni effettive derivanti dalla produzione di tale materiale;"

29) è aggiunto un nuovo allegato VII come stabilito dall'allegato II del presente regolamento.

## *Articolo 2*

### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

*Per il Parlamento europeo*

*Per il Consiglio*

*Il presidente / La presidente*

*Il presidente*

## ALLEGATO I

L'allegato IV è così modificato:

0) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

### "3. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE PER LE MERCI COMPLESSE

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto, si applica la seguente equazione:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{InpMat}}{AL_g}$$

dove:

$AttrEm_g$  sono le emissioni attribuite delle merci  $g$ ;

$AL_g$  è il livello di attività delle merci (che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto), e

$EE_{InpMat}$  sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata (precursori) elencati nell'allegato I e provenienti da paesi terzi e territori non esenti a norma dell'allegato III, sezione 1. Le  $EE_{InpMat}$  pertinenti sono calcolate come segue:

$$EE_{InpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

dove:

$M_i$  è la massa del materiale in entrata (precursore)  $i$  utilizzato nel processo di produzione, e

$SEE_i$  sono le emissioni incorporate specifiche di tale materiale (precursore)  $i$ . Per le  $SEE_i$  il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore), a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.";

1) nel punto 4, la terza frase è soppressa;

2) il punto 4.1 è così modificato:

-a) la prima frase è soppressa;

-a bis) la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"I valori predefiniti sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione stabilita in modo proporzionale.";

a) la quarta frase è sostituita dalla seguente:

"Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni dei dieci paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per cui sono disponibili dati affidabili per quel tipo di merci.";

b) la quinta frase è soppressa;

3) al punto 7, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Se i dichiaranti di merci prodotte in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che gli adattamenti dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione comportano valori inferiori a quelli predefiniti determinati dalla Commissione, tali adattamenti definiti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione possono essere utilizzati."

## ALLEGATO II

È aggiunto l'allegato VII seguente:

### "ALLEGATO VII

Soglia di cui all'articolo 2 bis

1. La soglia di cui all'articolo 2 bis è fissata a 50 tonnellate di massa netta.
2. Ai fini dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, si applica la seguente metodologia:

$$\bar{Q} \text{ tale che } \frac{\sum_{i=1}^N Em_i \times \mathbf{1}_{(Q_i > \bar{Q})}}{\text{emissioni totali}} \geq \text{quota di riferimento delle emissioni del 99 \%}$$

dove:

- $\bar{Q}$  è la soglia basata sulla massa in tonnellate che consente di catturare una determinata quota di riferimento delle emissioni;
- Emissioni annue per importatore;  $i, Em_i = \sum_{j=1}^{J_i} q_{i,j} EI_j$ ;
- $q_{i,j}$  è il volume in tonnellate importato dall'importatore  $i$  del codice NC  $j$ ;
- $J_i$  è il numero di codici NC importati dall'importatore  $i$  tra i quattro settori considerati (alluminio, cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio);
- $EI_j$  è l'intensità delle emissioni per il codice NC  $j$ <sup>15</sup>;
- *Emissioni totali*: le emissioni totali di CO<sub>2</sub> dei quattro settori CBAM considerati, ossia la somma delle emissioni corrispondenti per tutti gli importatori:  $\text{emissioni totali} = \sum_{i=1}^N Em_i$ , dove  $N$  è il numero di importatori;

---

<sup>15</sup> L'intensità delle emissioni  $E_j$  si basa su valori predefiniti (senza maggiorazione) per le emissioni resi disponibili per il periodo transitorio. Per il cemento e i fertilizzanti sono prese in considerazione le emissioni dirette e indirette; per l'alluminio e per i prodotti siderurgici sono prese in considerazione solo le emissioni dirette. Nell'ambito di futuri aggiornamenti della soglia i valori predefiniti vengono stabiliti secondo i metodi di cui all'allegato IV senza la maggiorazione di cui alla sezione 4.1 dello stesso.

- $Q_i = \sum_{j=1}^{J_i} q_{i,j}$  : il volume totale in tonnellate di merci CBAM importate dall'importatore  $i$ ;
- $1(Q_i > \bar{Q})$  è una funzione indicatore uguale a 1 quando  $Q_i > \bar{Q}$  (vale a dire quando un importatore importa volumi superiori alla soglia basata sulla massa  $\bar{Q}$ ), 0 negli altri casi.

Per tenere conto dell'incertezza dovuta a cambiamenti dei modelli commerciali, alla suddetta quota di riferimento delle emissioni è aggiunto un margine di 0.25 punti percentuali.

La soglia è arrotondata alla decina più vicina."

